

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00123/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 123 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cannatella Salvatore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Regione Siciliana –Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale – Commissione Esame Concorso Pubblico per 311 Posti Profilo Operatore Mercato del Lavoro l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, ciascuno in persona dell'Assessore *pro tempore*, la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM e Formez PA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

di Lo Piccolo Rosalia Linda, Zammataro Adriano Santo e Broccia Mariagrazia, non

costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:***

a) quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento, prot. n. 97021 del 17 novembre 2023, con cui l'Amministrazione ha trasmesso all'odierno ricorrente la Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dal concorso *de quo*;

- del provvedimento, prot. n. 107005 del 15 dicembre 2023, con cui l'Amministrazione ha accolto l'istanza di riposizionamento nella graduatoria avanzata dal ricorrente, ma nei fatti ha decurtato il punteggio relativo al servizio da egli svolto in qualità di PIP;

- dell'apposito D.D.G., che verrà adottato dalla P.A., con cui la stessa procederà al riposizionamento del ricorrente nella suddetta graduatoria, in una posizione diversa (e deteriore) rispetto a quella legittimamente spettante;

- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;

- degli eventuali ulteriori avvisi di scorrimento che la p.a. intimata dovesse disporre, per il profilo di interesse, nella parte in cui non includano l'odierno ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

nonché per la condanna delle Amministrazioni intimata al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la ricollocazione in graduatoria del ricorrente nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante e l'assegnazione dello stesso alla sede di sua prima scelta;

b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del D.D.G. n. 810 del 19.03.2024, con cui l'Amministrazione intimata ha disposto lo scorrimento della graduatoria di merito del "Concorso per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - Profilo

Operatore mercato del Lavoro (codice CPI-OML)”, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

- del D.D.G. n. 227 del 31.01.2024, pubblicato sul sito web ufficiale dell'Amministrazione resistente in data 01.02.2024, e notificato a mezzo PEC, con il quale la Regione Siciliana ha proceduto alla ricollocazione del ricorrente nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati Ferlisi Giuseppe (posizione n. 818) e Buffagini Orazio (posizione n. 819), con un punteggio pari a 24,30 punti, ed alla contestuale revoca della sua assegnazione alla sede CPI di Palermo;

- della graduatoria finale di merito, rettificata in seguito al D.D.G. n. 227 del 31 gennaio 2024, non ancora adottata, nella parte in cui l'odierno ricorrente risulterà collocato in una posizione diversa rispetto a quella legittimamente spettante;

- del punteggio finale, pari a 24,30 punti, attribuito all'odierno ricorrente, nella parte in cui risulta inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa dell'errata valutazione dei titoli di servizio in suo possesso;

- della revoca dell'assegnazione del ricorrente alla sede CPI di Palermo;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di riservare al merito ogni valutazione sulla dubbia ammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento con cui l'Amministrazione procederà

alla riapprovazione della graduatoria finale di merito, rettificata in seguito al D.D.G. n. 227 del 31 gennaio 2024;

Ritenuto, prevalente l'interesse dell'Amministrazione alla sollecita definizione della procedura e che, comunque, il citato provvedimento con il quale si è proceduto al riposizionamento del ricorrente nella graduatoria di merito del concorso non determina effetti irreversibili;

Considerato inoltre che, in ogni caso, le questioni prospettate non si prestano ad una sommaria delibazione cautelare e che necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito, sicché va fissata l'udienza indicata in dispositivo ai sensi dell'art 55 comma 10, c.p.a.;

Ritenuto:

- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione – con modalità diverse dalla PEC – del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti congiuntamente a copia della presente ordinanza al resto dei controinteressati candidati inseriti in graduatoria e non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena l'improcedibilità del ricorso;

- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti *infra* specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

-- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

-- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

-- il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

-- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con

essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

-- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'*home page* del sito venga inserito un collegamento denominato «Atti di notifica», dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e specifichi la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto infine che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentano la compensazione delle relative spese tra tutte le parti costituite (art. 57 c.p.a.) e la declaratoria di irripetibilità delle stesse nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) fissa, per la discussione del merito, l'udienza pubblica del 24 ottobre 2024, ore di rito.

Onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso congiuntamente a copia della presente ordinanza ai controinteressati secondo quanto specificato in motivazione.

Compensa le spese della presente fase del giudizio tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024 con  
l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Giallombardo, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Antonino Scianna**

**IL PRESIDENTE**  
**Federica Cabrini**

**IL SEGRETARIO**